Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 26 settembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 262 DEL 26 SETTEMBRE 1977:

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti della regione Lazio.

(8541)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, relativo alla nuova composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;

Vista la designazione effettuata ai sensi del predetto art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, dalla regione siciliana nella persona del dott. Gioacchino Attaguile;

Considerato che il dott. Renato Catalano, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1976, consigliere di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 1976, n. 769, è decaduto dall'incarico per effetto dello stesso decreto-legge, a seguito della designazione della règione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la comunicazione alla Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della citata legge n. 183 del 1976;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Il dott. Gioacchino Attaguile è nominato componente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno fino alla scadenza del consiglio di amministrazione attualmente in carica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1977
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 235

(10204)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Compagnia generale resine sud, in Vibo Valentia Marina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Compagnia generale resine sud, con sede in Vibo Valentia Marina (Catanzaro), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Compagnia generale resine sud, con sede in Vibo Valentia Marina (Catanzaro).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10107)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tredici Geri, di Abbiategrasso (Milano), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10102)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montefibre S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di macchine per la filatura di origine e provenienza Repubblica federale di Germania la ditta Montefibre S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 54.689 di cui al mod. *B*-Import n. 4981259 rilasciato dal Banco Lariano di Milano agenzia n. 2, in data 21 gennaio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 10 maggio 1976, con un ritardo, quindi, di centonovanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 492908 del 15 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la diversa destinazione della merce — stabilimento di Porto Marghera, anzichè quello di Mergozzo — non può essere considerata esimente valida rispetto all'impegno assunto tanto più che la ditta non ha provveduto a richiedere secondo quanto disposto dalle leggi in vigore, la proroga al termine di validità dell'impegno assunto;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza pervenuta il 24 settembre 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montefibre S.p.a., in Milano, mediante fidejussione del Banco Lariano di Milano, agenzia n. 2, nella misura del 5% di D.M. 54.689 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(10110)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Istituto italiano di arti grafiche S.p.a., in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di attrezzature per la stampa del valore complessivo di D.M. 370.000 di origine e provenienza Repubblica federale di Germania, la ditta Istituto italiano di arti grafiche S.p.a., in Bergamo, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 122.100 di cui al mod. *B*-Import n. 5304966 rilasciato dalla Banca popolare di Bergamo, in data 30 marzo 1976, con scadenza, ai fini dell'importazione, il 31 luglio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bergamo il 12 ottobre 1976, con un ritardo, quindi, di settantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 120017 del 5 luglio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nello sdoganamento della merce è stato determinato da specifica richiesta al fornitore estero di rinvio della spedizione da parte della ditta importatrice in quanto questa non aveva provveduto ad approntare in tempo utile, i locali nei quali doveva essere collocato il macchinario;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 5 novembre 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla Ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Istituto italiano di arti grafiche S.p.a., in Bergamo, mediante fidejussione della Banca popolare di Bergamo, nella misura del 5% di D.M. 122.100 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(10111)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giole S.p.a., in Castiglion Fibocchi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di prodotti tessili di origine e provenienza Repubblica democratica Tedesca, la ditta Giole S.p.a., in Castiglion Fibocchi (Arezzo), ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 64.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5201293 rilasciato dal Monte dei Paschi di Siena di Arezzo, in data 7 dicembre 1976 e valido, ai fini dell'importazione, per un periodo di sessanta giorni;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arezzo il 16 marzo 1977, con un ritardo, quindi, di trentanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » Cap. I, par. 12), *A*) trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 050659 del 4 luglio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato dal fatto che la ditta importatrice non ha provveduto in tempo utile a richiedere la prescritta licenza ministeriale.

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 5 aprile 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giole S.p.a., in Castiglion Fibocchi (Arezzo), mediante fidejussione del Monte dei Paschi di Siena di Arezzo, nella misura del 5 % di $ USA 64.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(10112)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1973/77 della commissione, del 1° settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1974/77 della commissione, del 1° settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1975/77 della commissione, del 1° settembre 1977, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1976/77 della commissione, del 1° settembre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1977/77 della commissione, del 1° settembre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1978/77 della commissione, del 1° settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 224 *del 2 settembre* 1977.

(58/C)

Regolamento (CEE) n. 1979/77 della commissione, del 2 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1980/77 della commissione, del 2 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1981/77 della commissione, del 2 settembre 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1982/77 della commissione, del 2 settembre 1977, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1983/77 della commissione, del 2 settembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1624/76, (CEE) n. 938/77 e (CEE) n. 1825/77 per quanto riguarda l'applicazione degli importi compensativi monetari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1984/77 della commissione, del 30 agosto 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1985/77 della commissione, del 1° settembre 1977, che modifica taluni coefficienti da applicare agli importi compensativi monetari per determinati prodotti cerealicoli.

Regolamento (CEE) n. 1986/77 della commissione, del 2 settembre 1977, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1987/77 della commissione, del 2 settembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1988/77 della commissione, del 2 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1844/77 della commissione, del 10 agosto 1977, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 205 dell'11 agosto 1977.

Pubblicati nel n. L 225 *del 3 settembre* 1977.

(59/C)

Regolamento (CEE) n. 1989/77 della commissione, del 2 settembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 226 *del 5 settembre* 1977.

(60/C)

Regolamento (CEE) n. 1990/77 della commissione, del 5 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1991/77 della commissione, del 5 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1992/77 della commissione, del 5 settembre 1977, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari dell'Argentina.

Pubblicati nel n. L 227 *del 6 settembre* 1977.

(61/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977:

Mussi Carlo, notaio residente nel comune di Vico Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Rho, distretto notarile di Milano.

(10124)

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977:

Naschi Romano, notaio residente nel comune di Teano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli.

(10125)

Con decreto ministeriale 13 settembre 1977:

Folinea Vittorio, notaio residente nel comune di Noci, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Vanacore Francesco.

(10126)

Con decreto ministeriale 13 settembre 1977:

D'Ascoli Emilio, notaio residente nel comune di Finale Emilia, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Frigenti Olga.

(10127)

Con decreto ministeriale 13 settembre 1977:

Forlini Massimo, notaio residente nel comune di Faenza, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Roma.

(10128)

Con decreto ministeriale 13 settembre 1977:

Gallavresi Antonio, notaio residente nel comune di Gozzano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Milano.

(10129)

Con decreto ministeriale 13 settembre 1977:

Caruso Renato, notaio residente nel comune di Alia, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo.

(10130)

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977:

Scotti Emanuele, notaio residente nel comune di Cologno Monzese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

(10131)

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977:

Garofalo Aldo, notaio residente nel comune di Lungro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di San Giuliano Milanese, distretto notarile di Milano.

(10132)

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977:

Bucciarelli Ducci Paolo, notaio residente nel comune di Condove, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Arezzo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Pensato Luigi Nicola.

(10133)

Con decreto ministeriale 13 settembre 1977:

Marè Mauro, notaio residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Tivoli, stesso distretto notarile, per decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Viceconte Giuseppe Nicola.

(10134)

Con decreto ministeriale 13 settembre 1977:

Zupi Francesca, notaio residente nel comune di Luzzi, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Panessa Maria.

(10135)

Con decreto ministeriale 13 settembre 1977:

Colliani Pasquale, notaio residente nel comune di Postiglione, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Giuliani Alberto.

(10136)

Con decreto ministeriale 13 settembre 1977:

Perone Pacifico Paolo, notaio residente nel comune di Montesarchio, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Napoli.

(10137)

Con decreto ministeriale 13 settembre 1977:

Lupinacci Martino, notaio residente nel comune di Ponte dell'Olio, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano.

(10138)

Con decreto ministeriale 13 settembre 1977:

Gentile Mario, notaio residente nel comune di Buccino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Eboli, stesso distretto notarile.

(10139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 settembre 1977, il comune di Ovindoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.590.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4469/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di San Pietro in Amantea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.478.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4454/M)

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 settembre 1977, il comune di Monti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4460/M)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 settembre 1977, il comune di Luogosanto (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4461/M)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 settembre 1977, il comune di Abbateggio (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4464/M)

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 settembre 1977, il comune di Pineto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4465/M)

Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 settembre 1977, il comune di Molise (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4466/M)

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 settembre 1977, la provincia di Rovigo, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 696.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4455/M)

Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 settembre 1977, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4467/M)

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 settembre 1977, il comune di Ovindoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4470/M)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Pescorocchiano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4495/M)

Autorizzazione al comune di Treviso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 settembre 1977, il comune di Treviso, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 900.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4456/M)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 settembre 1977, il comune di La Spezia, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.293.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4457/M)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 settembre 1977, il comune di Cicala (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.410.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4458/M)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 settembre 1977, il comune di Empoli (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 353.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4459/M)

Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 settembre 1977, il comune di Cisterna di Latina (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 161.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4462/M)

Autorizzazione al comune di Guardialfiera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 settembre 1977, il comune di Guardialfiera (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4468/M)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 settembre 1977, il comune di Calvi Risorta (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.277.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4474/M)

Autorizzazione al comune di Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di Alba (Cuneo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 685.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4463/M)

Autorizzazione al comune di Campora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di Campora (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.814.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4471/M)

Autorizzazione al comune di Capriglia Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di Capriglia Irpina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.930.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4472/M)

Autorizzazione al comune di Morra De Sanctis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di Morra De Sanctis (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.478.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4473/M)

Autorizzazione all'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1977, registro n. 19 *Interno*, foglio n. 368, l'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta in suo favore dal defunto Luigi Zanetti.

(10043)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1977, registro n. 19 Interno, foglio n. 369, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla S.r.l. « Federico Ozanam », in Genova.

(10042)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1977, registro n. 19 Interno, foglio n. 372, l'associazione « La San Vincenzo » in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta Boni Maria ved. Dell'Acqua.

(10140)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di fisica nucleare presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento è vacante la cattedra di istituzioni di fisica nucleare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10212)

Vacanza delle cattedre di diritto amministrativo, di sociologia e di economia politica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Cagliari, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto amministrativo;
2) sociologia;
3) economia politica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10211)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 21

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 210 mod. rend. 5 %. — Data: 1° marzo 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Messina. — Intestazione: Ferrara Giuseppe, nato a Novara Sicilia il 25 marzo 1897. — Titoli del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale: L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8872)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 22 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,35	883,35	883,15	883,35	883,30	883,30	883,25	883,35	883,35	883,35
Dollaro canadese	825 —	825 —	824,80	825 —	825,15	825 —	825 —	825 —	825 —	825 —
Franco svizzero	373,85	373,85	373,65	373,85	375,65	373,80	373,91	373,85	373,85	373,80
Corona danese	143,12	143,12	143,15	143,12	143,10	143,10	143,12	143,12	143,12	143,10
Corona norvegese	160,51	160,51	160,50	160,51	160,55	160,50	160,48	160,51	160,51	160,50
Corona svedese	182,15	182,15	182,15	182,15	182,20	182,10	182,20	182,15	182,15	182,15
Fiorino olandese	358,35	358,35	358,40	358,35	358,40	358,30	358,37	358,35	358,35	358,35
Franco belga	24,659	24,659	24,6650	24,659	24,65	24,60	24,664	24,659	24,659	24,65
Franco francese	179,37	179,37	179,45	179,37	179,35	179,35	179,38	179,37	179,37	179,35
Lira sterlina	1539,95	1539,95	1540,25	1539,95	1539,85	1539,90	1539,90	1539,95	1539,95	1539,95
Marco germanico	380,56	380,56	380,45	380,56	380,50	380,55	380,45	380,56	380,56	380,50
Scellino austriaco	53,375	53,375	53,38	53,375	53,40	53,35	53,375	53,375	53,375	53,37
Escudo portoghese	21,85	21,85	21,78	21,85	21,82	21,83	21,74	21,85	21,85	21,85
Peseta spagnola	10,445	10,445	10,45	10,445	10,45	10,42	10,447	10,445	10,445	10,44
Yen giapponese	3,312	3,312	3,3350	3,312	3,31	3,30	3,313	3,312	3,312	3,30

Media dei titoli del 22 settembre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	79,950
Redimibile 3,50 % 1934	98,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,100
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,200
» 5 % (Città di Trieste)	94,100
» 5 % (Beni esteri)	94,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,225
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	73,450
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,350
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,450
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	95,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,900
» poliennali 7 % 1978	96,875
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,275
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,650
» » 9 % 1980	90,650
» » 10 % 1981	90,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	883,30
Dollaro canadese	825 —
Franco svizzero	373,88
Corona danese	143,12
Corona norvegese	160,495
Corona svedese	182,175
Fiorino olandese	358,36
Franco belga	24,661
Franco francese	179,375
Lira sterlina	1539,925
Marco germanico	380,505
Scellino austriaco	53,375
Escudo portoghese	21,795
Peseta spagnola	10,446
Yen giapponese	3,312

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento, da sedici a trentasei, del numero dei posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo e ultimo comma, 161 cpv., 200, primo comma e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli da 1 a 4, 7, 9, 13, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 30 gennaio e addì 24 settembre 1975, col quale la ripetuta amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso, per esami, a cinquanta posti di conservatori di archivi notarili;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, con il quale venne indetto un concorso, per esami, a quarantatre posti di conservatori in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre successivo, con il quale il numero dei posti messi a concorso venne aumentato da quarantatre a cinquanta;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre successivo, con il quale è stata approvata la graduatoria del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sedici posti di conservatori in prova;

Considerato che hanno presentato domanda di ammissione al predetto concorso seicentotrentotto candidati;

che i vincitori del concorso indetto il 18 marzo 1975 hanno assunto servizio nell'amministrazione in numero di quattordici;

che dei cinquanta posti autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne sono rimasti inutilizzati trentasei in quanto soltanto quattordici vincitori del concorso indetto il 18 marzo 1975 hanno assunto servizio;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, messi a concorso con il decreto 22 ottobre 1976, sono aumentati da sedici a trentasei.

Un quinto dei posti portati in aumento dal presente decreto potrà essere utilizzato, per eventuali esigenze di servizio da valutare all'atto della nomina in pianta stabile dei vincitori del concorso, mediante destinazione anche in sedi diverse da quelle previste dall'art. 1 del bando, previo assenso degli interessati.

Roma, addì 13 luglio 1977

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977
Registro n. 21 Giustizia, foglio n. 183

(10093)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1976, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1976, registro n. 24 Difesa, foglio n. 123;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1976, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1977, registro n. 4 Difesa, foglio n. 302;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Biocca Marco . . . . punti 209,75
2. Cinquini Sandro . . . . . . » 199,75
3. Crecco Marcello . . . . . . » 189,75
4. Lino Fabio (11 giugno 1946) . . . . » 188,75
5. Montanini Giacomo (21 giugno 1950) . . » 188,75
6. D'Arbisi Paolo (1° gennaio 1951) . . . » 188,75
7. Prestieri Amedeo . . . . . . » 184,75
8. Capitoli Fabio . . . . . . » 177,50
9. Salerno Gennaro . . . . . . » 176,50
10. Grasso Paolo . . . . » 175,75
11. Gristina Sergio . . . . » 173,75
12. Veneziale Enrico . . . . . . » 173 —
13. Gnesivo Claudio . . . . . . » 171,75
14. Mammarella Giovanni . . . . . » 171,50
15. Lanza Mario (coniugato con prole, 30 luglio 1948) . . . . » 169 —
16. Alessi Roberto (coniugato con prole, 4 novembre 1950) . . . . » 169 —
17. Paulucci Maurizio (celibe) . . . . » 169 —
18. Maltoni Giancarlo . . . . . . » 167,75
19. Rapisarda Nunzio . . . . . . » 167,25
20. Donnini Luciano . . . . » 166,75
21. Galli Raffaele . . . . » 163,75
22. Nati Claudio Maria . . . . . . » 161,75
23. Di Pietra Leonardo . . . . . . » 158,25
24. Pasquazzi Franco . . . . . . » 156,25
25. Berti Roberto . . . . » 153,75
26. Rocchi Alessandro . . . . . . » 151,75
27. Biagi Antonio . . . . » 151,50
28. Vitale Isidoro . . . . » 147 —
29. Dei Re Vincenzo . . . . . . » 143,75

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1977
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 216

(10047)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Palermo.

La prova pratica del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Palermo, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 210, avrà luogo il giorno 14 novembre 1977, con inizio alle ore 10, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi personale non docente, stanza n. 333, viale Trastevere, Roma.

(10048)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di segretario in prova

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 5-6 (maggio-giugno) — anno 1977 — del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 15 settembre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1977, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 152, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova, nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1975, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(10145)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 22 in data 14 gennaio 1977 e n. 257 in data 21 aprile 1977, con i quali sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta e cioè delle condotte di Cogne - La Thuile - Verres - Villeneuve;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice dei concorsi suindicati;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte municipali interessate, designanti in maggioranza il dott. Volta Alfonso;

Viste le segnalazioni pervenute dall'ordine dei medici della regione;

Visto il tele n. 40024 A.O.P. in data 14 maggio 1977 del Ministero dell'interno designante il funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti;

Visto l'articolo unico della legge 3 marzo 1968, n. 220, sulla designazione del sanitario condotto quale componente della commissione giudicatrice;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3, relativa alle norme per i concorsi per la nomina a posti di sanitari dipendenti da enti locali;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di medico condotto di Cogne - La Thuile - Verres - Villeneuve è costituita come segue:

Presidente:

Andrione dott. Mario, presidente della giunta regionale, o un suo delegato.

Componenti:

Argan Chiesa dott. Pier Gustavo, primo dirigente del Ministero dell'interno, presso la commissione coordinamento di Aosta;

Lenti dott. prof. Gianfranco, primario di patologia medica, strada S. Vincenzo, 40/37, Torino;

Spagliardi dott. prof. Ettore, primario di chirurgia presso l'ospedale generale dell'ente ospedaliero regionale di Aosta;

Barbero dott. Piercarlo, medico regionale;

Oggero dott. Luciano, medico condotto di Aosta.

Componenti aggiunti per la prova di lingua francese;

Chanoux Cometto prof. Renée, insegnante di lingua francese;

Artaz Vevey prof.ssa Carla, insegnante di lingua francese.

Le funzioni di segretario sono affidate al funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione regionale dott. Pellissier Romeo.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori presso l'istituto di patologia medica dell'Università di Torino, corso Polonia, diretta dal prof. Lenti l'8 novembre 1977 alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 20 settembre 1977

Il presidente: ANDRIONE

(10188)

OSPEDALE SANATORIALE « A. DUBINI » DI CALTANISSETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di broncopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Caltanissetta.

(10065)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso l'ospedale Valdese di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(10055)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(10220)

OSPEDALE «S. MARIA BIANCA» DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(10057)

OSPEDALE «A. CELLI» DI CAGLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente analista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli (Pesaro).

(10059)

FONDAZIONE «SENATORE PASCALE» DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di istologia ed anatomia patologica della ripartizione clinica;

due posti di assistente della divisione di fisica sanitaria;

un posto di assistente della sezione di farmaco e chemioterapia sperimentale della ripartizione scientifica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(10058)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI S. MARCO IN LAMIS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(10064)

OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

Concorso ad un posto di assistente neurologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(10063)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di dermosifilopatia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cagliari.

(10060)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA STELLA» DI ORVIETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente medico del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orvieto (Terni).

(10056)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1977, n. **24.**

Modifiche alle leggi regionali 11 giugno 1974, n. 15 e 13 luglio 1976, n. 34. Indennità chilometrica per uso di mezzo proprio spettante al personale dell'amministrazione regionale ed ai componenti del comitato per la programmazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del 7 luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'indennità per uso di un proprio mezzo di trasporto, dovuta al personale comandato in missione, è stabilita, per chilometro, nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina super vigente alla data della missione ».

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente art. 1 viene estesa anche al personale trasferito alla Regione in forza del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, o di altri provvedimenti.

Art. 3.

Il n. 3) del primo comma dell'art. 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, è sostituito dal seguente:

3) in luogo del rimborso delle spese di viaggio di cui al punto precedente, una indennità per chilometro nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina super vigente alla data della trasferta, per l'uso del mezzo proprio o, in caso di uso di mezzi gratuiti, nella misura del 2 per cento ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti di cui all'articolo precedente che non risiedono nel comune dove ha sede il comitato compete anche una diaria di L. 18.000. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ovvero, nel caso di uso di mezzo proprio, una indennità per chilometro nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina super vigente alla data del viaggio, da corrispondere per ciascuna sessione settimanale ».

Art. 5.

Le indennità per uso di mezzo proprio di cui ai precedenti articoli vengono corrisposte a far data dal 22 ottobre 1976.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 11112. — Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'amministrazione regionale (leggi regionali 3 luglio 1963, n. 10; 16 maggio 1968, n. 28; 16 maggio 1968, n. 29; 30 luglio 1970, n. 6; art. 9 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9; articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 4; art. 4 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15 e articoli 1, 2 e 5 della legge regionale 21 aprile 1975, n. 24), indennità integrativa speciale giornaliera e indennità di rischio al personale ausiliario (articoli 1 e 2 della legge regionale 5 maggio 1969, n. 18 e legge regionale 11 dicembre 1969, n. 32); indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata (legge regionale 9 agosto 1967, n. 10); indennità di mansione ai centralinisti ciechi (legge 3 giugno 1971, n. 397) (spesa obbligatoria) . L. 27.500.000

In aumento:

Cap. 11107. — Indennità e rimborsi di spese di viaggio al presidente e ai componenti della giunta regionale per missioni in territorio nazionale (art. 1 della legge regionale 18 aprile 1975, n. 23) . . . . L. 500.000

Cap. 11110. — Indennità e rimborsi di spese di trasporto agli impiegati dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale e delle segreterie particolari del presidente medesimo e dei componenti della giunta regionale per missioni in territorio nazionale (legge regionale 18 maggio 1962, n. 5; art. 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6; art. 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15) . . . . » 2.000.000

Cap. 11119. — Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale (legge regionale 18 maggio 1962, n. 5; art 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, e art. 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15) . . » 10.000.000

Cap. 13114. — Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale in servizio presso la soprintendenza ai beni librari per la Sardegna trasferito alla Regione, per missioni in territorio nazionale (art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) . » 500.000

Cap. 13123. — Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per lo addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), trasferito alla Regione, per missioni in territorio nazionale (art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) . . . . » 500.000

Cap. 14103. — Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale in servizio nel territorio della Sardegna presso gli enti edilizi soppressi, trasferito alla Regione, per missioni in territorio nazionale (articoli 18, comma quarto, e 19, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247) . . . . » 500.000

Cap. 15102. — Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e gli uffici dei veterinari provinciali, trasferito alla Regione, per missioni in territorio nazionale (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) . . . . . » 500.000

Cap. 16106. — Indennità e rimborsi di spese di trasporto al provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e agli ingegneri capi preposti agli uffici del genio civile, posti a disposizione della Regione in posizione di comando, per missioni in territorio nazionale (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480); indennità e rimborsi di spese per il trasporto al personale in servizio presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna, gli uffici del genio civile e la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna, trasferito alla Regione, per missioni in territorio nazionale (art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) . . . . » 3.000.000

Cap. 16114. — Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'amministrazione regionale in servizio presso gli ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura, gli ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste e l'osservatorio fitopatologico, per missioni in territorio nazionale (leggi regionali 7 lu-

glio 1971, n. 18; 9 maggio 1972, n. 11; 25 giugno 1973, n. 13; 5 dicembre 1973, n. 36 e art. 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15) . . L. 10.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11107, 11110, 11119, 13114, 13123, 14103, 15102, 16106 e 16114 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 giugno 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1977, n. **25**.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 7 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 sono istituiti i seguenti capitoli e sono introdotte le seguenti variazioni in aumento della spesa:

Cap. 13412-*bis*. — Somme da versare a favore delle amministrazioni comunali della Sardegna a saldo del contributo concesso per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dello obbligo per l'anno scolastico 1976-77 (art. 3, lettera *b*), e art. 6 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26) . . . . L. 216.898.000

Cap. 13413-*bis*. — Somme da versare a favore delle amministrazioni comunali della Sardegna a saldo del contributo concesso per il trasporto gratuito degli studenti delle scuole secondarie superiori, residenti in località diverse da quelle sede della scuola, per l'anno scolastico 1976-77 (art. 3, lettera *d*), e art. 9 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26) . » 361.345.620

Cap. 13449. — Somme da versare alle amministrazioni comunali della Sardegna a saldo delle somme dovute per la retribuzione del personale assunto per la gestione delle sezioni di scuola materna nell'anno scolastico 1975-76 (art. 3, lettera *a*), e art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26) . . . . » 7.751.300

Per un totale di . . . L. 585.994.920

A favore dei suddetti capitoli è stornata la corrispondente somma di L. 585.994.920 dal cap. 17904 (lettera *G* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 il cap. 13445 è così incrementato:

Cap. 13445. — Borse di studio a laureati da non più di tre anni (art. 3, lettera *F*), e art. 12 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26) . L. 103.500.000

A favore del cap. 13445 è stornata la corrispondente somma di L. 103.500.000 dal cap. 17904 (lettera *G* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 giugno 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1977, n. **26**.

Modifiche all'art. 1, punto 3), della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modifiche, recante provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 7 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 3) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« 3) esecuzione delle opere di interesse generale delle zone predette, necessarie per:

a) le sistemazioni portuali, stradali, ferroviarie e igieniche;

b) l'approvvigionamento, il trasporto, la raccolta e la distribuzione di energia elettrica e di acque;

c) il servizio di telecomunicazioni;

d) il trattamento e depurazione delle acque;

e) gli altri equipaggiamenti necessari alla maggiore funzionalità delle zone ».

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate nella somma complessiva di L. 50.000.000, fanno carico al cap. 26702 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

A favore del cap. 26702 è stornata, dal cap. 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, la somma di L. 50.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 giugno 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1977, n. **27**.

Concessione di contributi a favore dell'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Cagliari per il completamento del nuovo ospedale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 7 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo costante di L. 323.000.000 per la durata di 35 anni, all'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Cagliari per la costruzione del nuovo ospedale, compresa nel programma di interventi avviato in attuazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

L'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Cagliari può scontare il contributo di cui all'articolo precedente presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di credito.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 è istituito il cap. 25340 così denominato: « Spese per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici, finanziate a termini dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, pari alla quota assegnata dal CIPE alla Regione per l'anno 1976 (legge 30 maggio 1965, n. 574) ».

A favore di detto capitolo è stornata, dal cap. 27902 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976, la somma di L. 323.000.000.

Art. 4.

La dizione del cap. 25339 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 è così modificata:

Cap. 25339. — Rata annuale del contributo concesso all'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Cagliari, per la costruzione del nuovo ospedale civile di Cagliari, compresa nel programma di interventi avviato in attuazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese per l'attuazione della presente legge, ammontanti ad annue L. 323.000.000, fanno carico al cap. 25339 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

All'onere di cui sopra si fa fronte con la quota annua di L. 323.000.000 erogata alla Regione sarda dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica quale limite d'impegno per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, in attuazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, finanziato a termini dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

Norma transitoria

L'amministrazione regionale è autorizzata a versare allo ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Cagliari, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, le somme iscritte al cap. 25335 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975, e pari a L. 646.000.000, e quelle iscritte al cap. 25340 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977, e pari a L. 323.000.000, corrispondenti alle annualità erogate dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica per gli anni 1974, 1975 e 1976, che costituiscono le prime tre annualità del contributo trentacinquennale concesso col citato art. 1 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 giugno 1977

SODDU

(9984)

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. 28.

Ripartizione fra le province e i comuni della Sardegna che svolgono attività già di competenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia delle somme attribuite alla Sardegna ai sensi dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le somme attribuite alla Regione sarda per gli anni 1976 e 1977, ai sensi dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono assegnate alle province e ai comuni che hanno svolto nel corso degli stessi anni le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 2.

Le somme di cui all'articolo precedente sono ripartite per l'anno 1976 e per l'anno 1977, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia nel triennio 1973-75 in ciascun comune e provincia nel cui territorio la soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia svolgeva le funzioni attualmente trasferite, sulla base della documentazione trasmessa dalle amministrazioni provinciali riferentesi ai consuntivi degli esercizi finanziari 1973-74-75 dei disciolti comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 3.

In sede di ripartizione per l'anno 1978 verrà effettuato il conguaglio di eventuali differenze rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dalle amministrazioni provinciali e comunali con l'accertamento dei rendiconti finali per il 1976 e sulla base della ripartizione tra le regioni del fondo nazionale per il 1977.

Art. 4.

Le somme ripartite ai termini degli articoli precedenti sono erogate con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della giunta stessa.

Art. 5.

Lo stanziamento del cap. 15382 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 è incrementato di L. 2.133.785.680.

Alla spesa di cui al comma precedente si fa fronte mediante utilizzo della disponibilità accertata in conto del capitolo 15381 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Dallo stanziamento del cap. 15382 è stornata la somma di L. 4.267.571.360 in favore del cap. 15363 che viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 con la denominazione « Sovvenzione ai comuni ed alle province che hanno svolto nell'anno 1976 e nell'anno 1977 funzioni già di competenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, trasferite alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698 ».

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico sul predetto cap. 15363, la pertinenza del quale è accertata alla competenza dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'assessore del lavoro e previa deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad apportare nei bilanci della Regione per gli anni 1978 e seguenti le variazioni, in entrata e in uscita, conseguenti al trasferimento, da parte dello Stato, delle somme di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 12 luglio 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. **29.**

Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziate per l'anno 1976 in applicazione del capo IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, per la concessione di contributi di esercizio per la gestione consortile di pubblici servizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La somma di L. 500.000.000 stanziata sul cap. 16528 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e non impegnata allo scadere dell'esercizio, può avere utilizzazione a tutto il dicembre 1977 per la concessione dei contributi di esercizio di cui al capo IV della stessa legge, sulla base della totalità delle domande pervenute all'assessorato regionale dei lavori pubblici entro il 31 dicembre 1976.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 12 luglio 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. **30.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 237 del 17 agosto 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 23404 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 237 del 17 agosto 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 23404 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante « Spese per la formazione, l'istruzione, l'addestramento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori, degli artigiani, degli apprendisti, dei detenuti, degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili e per l'assolvimento dei compiti già esercitati, agli stessi fini, dall'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) (articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 12 luglio 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. **31.**

Modifica alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è così modificato:

Ad eccezione della somma di L. 5.000.000.000 da trasferire in conto del cap. 26603 dello stato di previsione della spesa, il trasferimento delle altre somme di cui al comma precedente è subordinato, per la quota eccedente la metà di ciascuno degli importi indicati, al corrispondente accertamento in conto del cap. 21143 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 12 luglio 1977

SODDU

(9985)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772620)